



# STATUTO

## PREAMBOLO

I club alpini dei Paesi alpini intendono unirsi in un'associazione al fine di salvaguardare i loro interessi comuni in particolare nel campo dell'alpinismo, della protezione della natura e dell'ecosistema alpino, della cultura dei paesi alpini e del perseguimento degli scopi indicati nella Convenzione per la protezione delle Alpi. Il Club Arc Alpin ha come fine principale la salvaguardia degli interessi dell'intero arco alpino nel contemporaneo rispetto degli interessi dei singoli soci. Aspira a cooperare con la U.I.A.A. e con tutti gli organismi che perseguono questi scopi.

## 1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 L'associazione è denominata

**“CLUB ARC ALPIN”**  
**-CAA-**

ed ha la propria sede sociale in Innsbruck.

## 2. OGGETTO SOCIALE

2.1 Il Club Arc Alpin persegue esclusivamente obiettivi di interesse collettivo e non persegue attività avente scopo di lucro.

2.2 L'oggetto sociale del Club Arc Alpin consiste nel perseguimento dell'interesse dei club suoi associati ad un alpinismo responsabile che contemperi le esigenze di montanari, camminatori, arrampicatori, sciatori, mountainbikers, ecc., con le esigenze di un accorto utilizzo e di una fruizione sostenibile degli spazi alpini e delle loro forme di vita.

2.3 L'oggetto sociale viene perseguito in special modo attraverso:

- lo scambio regolare di informazioni e di esperienze così come la cooperazione in tutti gli ambiti dell'attività alpinistica e delle infrastrutture correlate (formazione, rifugi, sicurezza, gare);
- la promozione e l'attuazione di attività comuni (opera divulgativa, assunzione di prese di posizione comuni, iniziative per istanze politiche e presso autorità);
- la realizzazione di manifestazioni (conferenze, seminari, simposi, congressi, ecc.);

- il perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Alpi tanto quanto membro che quanto osservatore alle riunioni del Comitato Permanente e del gruppo di lavoro della Convenzione delle Alpi;
- lo sviluppo della consapevolezza delle problematiche presso l'opinione pubblica in vista di iniziative di interesse comune, in particolare per la protezione dello spazio naturale, culturale e vitale delle Alpi;
- lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo delle infrastrutture alpine (rifugi, sentieri, vie ferrate), in particolare dell'approvvigionamento e dello smaltimento ecosolidale dei rifiuti dai rifugi;
- la tutela degli interessi comuni nei confronti dell'Unione Europea, in particolare la messa a punto e la presentazione di progetti di sostegno sovraregionali nell'ambito di programmi Ue;
- la cooperazione con associazioni che perseguono identici scopi in altri ambiti montani.

### 3. SOCI

3.1 Soci fondatori sono le seguenti associazioni:

Alpenverein Suedtirol (AVS);  
 Club Alpin Français (CAF);  
 Club Alpino Italiano (CAI);  
 Deutscher Alpenverein (DAV);  
 Liechtensteiner Alpenverein (LAV);  
 Österreichischer Alpenverein (OeAV);  
 Planinska Zveza Slovenije (PZS);  
 Schweizer Alpenclub (SAC).

3.2 Eventuali altri soci potranno essere accettati qualora:

- sostengano gli obiettivi del Club Arc Alpin;
- rivestano importanza a livello nazionale o internazionale come club alpini;
- intendano cooperare attivamente per l'attuazione dei fini dell'associazione;
- abbiano la propria sede associativa nell'Arco Alpino;
- nel loro Paese non vi sia già un'associazione membra del Club Arc Alpin.

3.3 Le domande di adesione al Club Arc Alpin dovranno essere inviate per iscritto all'ufficio operativo. L'assemblea dei soci deciderà in merito all'accoglienza dei nuovi soci nel Club Arc Alpin con una maggioranza di due terzi dei soci presenti, ed in ogni caso con l'approvazione di tutti i soci fondatori.

3.4 Ciascun socio potrà recedere dal Club Arc Alpin dandone preavviso all'ufficio operativo nel termine di sei mesi prima della fine dell'anno solare.

3.5 Il socio che abbia danneggiato la reputazione del Club Arc Alpin, che contravvenga a questo statuto o che, dopo aver ricevuto due solleciti scritti, non abbia provveduto al pagamento dei contributi deliberati potrà essere escluso.

3.6 Le istanze di esclusione dal Club Arc Alpin dovranno essere sottoposte per iscritto al Presidente che provvederà a richiedere i commenti del club socio interessato. Sull'esclusione si pronuncia l'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci dopo aver dato al club

socio interessato occasione di essere ascoltato; nella votazione quest'ultimo ha obbligo di astensione.

#### **4. FINANZIAMENTO.**

4.1 L'assemblea dei soci potrà stabilire dei contributi sociali per il finanziamento dell'ufficio operativo e delle attività deliberate dalla stessa. Le decisioni relative ai contributi dovranno essere assunte all'unanimità.

4.2 E' possibile acquisire altri fondi di finanziamento attraverso sponsorizzazioni, donazioni, eredità, etc.

4.3 I fondi del Club Arc Alpin potranno essere utilizzati soltanto per le attività deliberate. I soci non riceveranno elargizioni. I soci uscenti non potranno rivendicare diritti su eventuali beni disponibili.

4.4 I costi per l'invio di delegati e membri dell'associazione dovranno essere sostenuti dai club alpini di appartenenza.

4.5 I club soci non rispondono dei debiti del Club Arc Alpin.

#### **5. ORGANI**

5.1 Gli organi del Club Arc Alpin sono:

- 1 l'assemblea dei soci;
- 2 il comitato di presidenza;
- 3 le commissioni;
- 4 i revisori dei conti.

5.2 I componenti degli organi elettivi esercitano le loro funzioni a titolo onorifico.

#### **6. Assemblea dei soci**

6.1 L'assemblea dei soci è l'organo supremo del Club Arc Alpin e si riunisce almeno una volta all'anno.

6.2 L'assemblea dei soci è costituita dai Presidenti delle associazioni membre o da rappresentanti da loro delegati.

6.3 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, attraverso invito scritto trasmesso dall'ufficio operativo. La data dell'Assemblea deve essere resa nota almeno quattro mesi prima e le richieste dei soci e del comitato di presidenza debbono pervenire all'ufficio operativo per iscritto almeno due mesi prima. L'ordine del giorno e le richieste dovranno essere resi noti ai club soci ed al comitato di presidenza con almeno un mese di anticipo sulla data dell'assemblea. L'assemblea dei soci è validamente costituita se è presente più della metà dei club soci.

6.4 Rientrano fra i compiti dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione e la discussione del resoconto annuale, del bilancio consuntivo dell'anno e della relazione dei revisori dei conti;
- l'approvazione dell'operato del Comitato di Presidenza;
- la determinazione dei contributi dei club soci;
- l'autorizzazione del bilancio preventivo;
- la delibera sull'accettazione o l'espulsione dei soci;
- la delibera sulle domande di adesione presentate;
- l'elezione dei componenti del Comitato di Presidenza, del revisore dei conti e di due altri membri;
- l'istituzione di commissioni e la determinazione dei loro componenti;
- la determinazione del luogo di riunione della successiva assemblea dei soci;
- la determinazione della sede del Club Arc Alpin;
- le modifiche allo Statuto del Club Arc Alpin;
- lo scioglimento del Club Arc Alpin.

6.5 Nell'assemblea dei soci ogni membro ha diritto ad un voto, non è consentito delegare il voto.

6.6 L'assemblea dei soci delibererà con maggioranza dei due terzi dei soci presenti, laddove questo Statuto non prevede una maggioranza diversa. Le delibere concernenti modifiche dello Statuto dovranno ottenere l'approvazione di tutti i soci fondatori.

6.7 L'approvazione delle questioni finanziarie dovrà essere assunta all'unanimità dai soci presenti.

6.8 Le delibere dell'assemblea dei soci dovranno essere messe a punto dall'ufficio operativo e riportate a verbale sottoscritto dal Presidente, verbale che verrà messo a disposizione di ogni Club membro nella rispettiva lingua nazionale.

## **7. COMITATO DI PRESIDENZA**

7.1 Il Comitato di Presidenza si compone di:

- Presidente e Vice Presidente
- Cassiere
- due altri membri.

7.2 I componenti vengono eletti di volta in volta per la durata di anni tre.

7.3 Il Presidente –e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente– ha la rappresentanza del Club Arc Alpin nei confronti di terzi e provvede, assieme all'ufficio operativo, ad un'ordinata evasione degli affari sociali. Nell'ambito delle competenze di specifiche commissioni egli, insieme con il responsabile di volta in volta della commissione, dà indicazioni vincolanti per il Club Arc Alpin.

7.4 Il Comitato di Presidenza è competente per tutte quelle materie che non sono prerogative dell'Assemblea generale.

7.5 Nel Comitato di Presidenza tutti i membri hanno diritto di volta in volta ad un voto; non è consentito il voto per delega. Il Comitato di Presidenza può validamente deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere vengono adottate con maggioranza semplice.

## **8. COMMISSIONI**

L'Assemblea Generale può costituire alcune commissioni per specifiche discipline (es. alpinismo, tutela dell'ambiente, rifugi e sentieri, alpinismo giovanile). I club membri vi possono nominare un esperto rappresentante. Al loro interno le commissioni nominano il loro presidente. Il Presidente del Club Arc Alpin è invitato alle sedute delle commissioni.

## **9. REVISORI DEI CONTI**

I due revisori dei conti, che vengono eletti per tre anni dall'Assemblea dei soci, devono esaminare la contabilità del Club Arc Alpin ed ogni anno fornire relazione all'Assemblea dei soci.

## **10. UFFICIO OPERATIVO**

L'ufficio operativo attende al disbrigo degli affari sociali secondo le linee direttive e le istruzioni impartite dagli organi sociali. L'ufficio operativo svolge la sua attività sotto il controllo del Presidente presso la sede del Club.

Il responsabile dell'ufficio operativo è scelto dal Comitato di Presidenza e svolge il proprio ruolo di consulenza nell'assemblea dei soci, nel comitato di presidenza ed a richiesta nelle commissioni.

## **11. SCIoglimento**

In caso di scioglimento del Club l'Assemblea dei soci provvederà a nominare un liquidatore per valutare il patrimonio del Club e per decidere l'impiego dei beni rimasti una volta conclusi gli affari sociali. Costui può solo trattare gli affari relativi agli obiettivi di interesse collettivo già indicati all'articolo 2.

Nel testo l'indicazione maschile è comprensiva sempre, pure, della femminile.